



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

ABC del diritto internazionale pubblico



Contenuto

Introduzione	3
Glossario	10
Allegato	40
Tre personalità svizzere che hanno contribuito allo sviluppo del diritto internazionale pubblico	

Sequenza delle immagini all'interno dell'opuscolo: Il diritto internazionale disciplina il comportamento reciproco degli Stati mediante accordi bilaterali e multilaterali e contiene prescrizioni vincolanti, valide a livello internazionale.

Introduzione

Per diritto internazionale si intende, semplificando, l'insieme delle regole giuridicamente vincolanti in vigore a livello internazionale. Il diritto internazionale ha in primo luogo una funzione di regolamentazione. Disciplina soprattutto i rapporti reciproci tra gli Stati, semplifica la cooperazione internazionale e la rende affidabile grazie a prescrizioni vincolanti. Tra i compiti centrali del diritto internazionale vi è quello di istituire le basi per la pace e la stabilità.

Con la crescente globalizzazione le relazioni di diritto internazionale sono diventate più importanti, ma anche più complesse. Dal momento che oggi molti problemi non si possono risolvere adeguatamente a livello di singoli Stati, il diritto internazionale moderno disciplina sempre più settori che prima erano riservati esclusivamente al diritto nazionale. Tra di essi rientrano ad esempio i diritti individuali, la protezione ambientale o la lotta contro il crimine. La gamma delle norme di diritto internazionale si estende da disposizioni centrali vincolanti (come il divieto dell'uso della forza o le garanzie fondamentali dei diritti dell'uomo), a regole istituzionali di base (il diritto dei trattati o il diritto delle organizzazioni internazionali), norme operative di cooperazione (per esempio nel settore dell'assistenza giudiziaria) fino a disposizioni tecniche e amministrative (come la sicurezza aerea, l'attribuzione delle frequenze radio o il diritto delle derrate alimentari). Dal profilo tematico le regole del diritto internazionale si riscontrano in settori molto diversi come i seguenti:

- divieto dell'uso della forza: gli Stati devono risolvere le loro divergenze con mezzi pacifici;
- diritti dell'uomo: ogni persona può esigere il rispetto dei diritti fondamentali (diritto alla vita, integrità fisica, libertà personale, libertà di opinione e di coscienza ecc.);¹

¹ Cfr. opuscolo «ABC dei diritti dell'uomo» (ed.: Dipartimento federale degli affari esteri); www.eda.admin.ch/eda/it/home/doc/publi/phumig.html

- protezione degli esseri umani in caso di conflitti armati: il diritto internazionale umanitario stabilisce regole in caso di conflitto armato e in particolare per proteggere i civili, i feriti e i prigionieri di guerra;²
- lotta contro il terrorismo e altri gravi crimini: può essere condotta efficacemente solo con la cooperazione internazionale;
- ambiente: le regole per la protezione del clima e per un utilizzo parsimonioso delle risorse naturali sono tanto più efficaci quanto più sono universali;
- commercio e sviluppo: l'economia svizzera guadagna un franco su due all'estero. La condizione in proposito è un ordinamento giuridico internazionale funzionante e stabile;
- telecomunicazione: non sarebbe possibile telefonare all'estero senza un regolamento internazionale;
- trasporti: sono necessari accordi internazionali per consentire ai viaggiatori di arrivare rapidamente a destinazione se intendono viaggiare all'estero con il treno o con l'aereo.

Il diritto internazionale classico è istituito dagli Stati e si rivolge principalmente agli Stati. Per lungo tempo gli Stati hanno costituito l'unico soggetto del diritto internazionale. Ogni Stato è considerato sovrano e in linea di principio uguale secondo il diritto internazionale, indipendentemente dalla sua grandezza o dalla sua ricchezza.

Da alcuni decenni le organizzazioni internazionali (p. es. le Nazioni Unite /ONU) svolgono un ruolo sempre più importante. Le organizzazioni internazionali vengono istituite dagli Stati per raggiungere un determinato scopo che esula dalle possibilità di un singolo Stato. Il numero delle organizzazioni internazionali supera oggi di gran lunga quello degli Stati. Ciò nonostante, solo un numero limitato di organizzazioni internazionali ha un'importanza veramente globale, tra cui molte appartenenti al sistema dell'ONU o in relazione ad esso. Le organizzazioni internazionali sono importanti per il diritto internazionale perché assumono sempre più compiti che tradizionalmente erano di competenza esclusiva degli

² Cfr. opuscolo «ABC del diritto internazionale umanitario» (ed.: Dipartimento federale degli affari esteri); www.eda.admin.ch/eda/it/home/doc/publi/pintl.html

Stati. Gli strumenti giuridici multilaterali vengono inoltre negoziati quasi esclusivamente nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Esse sono quindi diventate la culla del diritto internazionale.

Le organizzazioni che non sono di carattere interstatale – come le organizzazioni non governative, le imprese transnazionali o le istituzioni accademiche – non sono di regola soggetti del diritto internazionale. Lo stesso vale per le singole persone. Dalla metà del XX secolo rientrano tuttavia anch'esse sempre più nel settore d'interesse del diritto internazionale. Settori sempre più grandi del diritto internazionale riguardano la protezione e la responsabilità dei singoli. Lo sviluppo nei settori dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario o del diritto penale internazionale lo dimostra chiaramente. In questo contesto gli individui diventano i responsabili e i titolari dei diritti e degli obblighi internazionali, che possono essere fatti valere e imposti da tribunali internazionali o da meccanismi di sorveglianza simili a tribunali. Il diritto internazionale moderno si occupa quindi da lungo tempo non più solo delle relazioni tra gli Stati nel senso stretto del termine, ma riguarda anche direttamente i settori vitali delle singole persone mediante le strutture degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

Il diritto internazionale moderno non intende solo stabilizzare i rapporti tra i diversi Stati, ma dà sempre più importanza alla protezione e al benessere dell'uomo. Questo si ripercuote sull'idea di sovranità statale. Questa non può più essere intesa come un diritto di difesa (negativo) nei confronti delle ingerenze estere, ma ha anche un contenuto positivo: la sovranità di uno Stato comprende la sua responsabilità di occuparsi della sicurezza e del benessere della sua popolazione.


Dal momento che il diritto internazionale influenza sempre più la sfera interna degli Stati, viene messa in discussione sempre più anche la sua legittimità democratica. È un dato di fatto che il diritto internazionale nasce diversamente rispetto al diritto statale. Le leggi vengono approvate

da rappresentanti del Popolo eletti democraticamente, mentre i trattati internazionali vengono negoziati da rappresentanti dei governi. Le votazioni sono rare a differenza di quanto accade per le procedure legislative. Il più delle volte si svolgono negoziati fintanto che non viene raggiunto un compromesso accettabile da tutti gli Stati. L'elemento democratico viene conseguito a livello internazionale con il principio dell'uguaglianza di tutti gli Stati indipendentemente dalla loro grandezza. Ogni Stato può inoltre decidere in modo sovrano e libero se intende accettare o no un accordo negoziato.

In Svizzera i trattati internazionali sottostanno all'approvazione delle Camere federali (tranne nel caso in cui esse abbiano precedentemente delegato la competenza al Consiglio federale). I cittadini possono inoltre chiedere il referendum facoltativo contro i trattati internazionali che hanno gli stessi effetti delle leggi. Per determinati trattati – come l'adesione all'ONU o all'Unione europea (UE) – è addirittura richiesto il referendum obbligatorio. Infine i cittadini possono presentare iniziative popolari che contraddicono il diritto internazionale. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale alle quali uno Stato non può mai derogare, come per esempio il divieto della tortura. Nessun altro Stato al mondo dispone di diritti di partecipazione così ampi da parte del Popolo per i trattati internazionali. Il rimprovero secondo cui il diritto internazionale non è democratico non si giustifica.

In caso di gravi violazioni del diritto internazionale si rimprovera spesso che questo diritto non è giustiziabile. È in effetti inaccettabile il fatto che gravi violazioni ad esempio nell'ambito dei diritti dell'uomo o del diritto internazionale umanitario rimangano impunte. L'impressione che il diritto internazionale sia in generale difficile da applicare è tuttavia sbagliata. Da un lato gli Stati si attengono al diritto internazionale anche in assenza di una vera e propria polizia mondiale. Dall'altro un crescente numero di tribunali e autorità internazionali possono pronunciare sanzioni in determinate circostanze a nome della comunità internazionale. L'esempio più recente e importante è la Corte penale internazionale all'Aia.

Procedura relativa alla conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico



Il rispetto in generale del diritto internazionale va ricondotto essenzialmente a due fattori:

- gli Stati hanno assunto i loro impegni di diritto internazionale volontariamente. Ciò significa che considerano di principio nel loro interesse l'esistenza delle norme giuridiche. Se essi stessi violano le norme, altri sono incoraggiati a fare altrettanto – magari a loro danno;
- le relazioni internazionali tra gli Stati aumentano. Gli Stati che si comportano conformemente al diritto hanno a disposizione una gamma sempre più grande di possibilità più o meno incisive per esercitare un'influenza sugli Stati che non rispettano il diritto. Gli Stati che intendono sottrarsi sistematicamente ai loro impegni di diritto internazionale si troveranno quindi prima o poi emarginati.

Se la Svizzera riprende norme di diritto internazionale, esse prevalgono in linea di principio rispetto al diritto interno divergente. In caso contrario, sarebbe difficile garantire che la Svizzera possa rispettare i suoi impegni internazionali. Nella prassi, gli eventuali conflitti che non vengono rilevati e eliminati già al momento del recepimento degli impegni di diritto internazionale possono di regola essere ridotti mediante lo strumento dell'interpretazione conforme al diritto internazionale. Le disposizioni interne vengono di conseguenza considerate alla luce del diritto internazionale. Nella maggioranza dei casi le convenzioni internazionali possono inoltre essere disdette.

La Svizzera non è una grande potenza né sotto il profilo politico né sotto quello militare e si impegna affinché le relazioni internazionali siano improntate al diritto e non alla forza. Partecipa attivamente all'impostazione, all'aggiornamento e allo sviluppo e all'effettiva applicazione del diritto internazionale. Ciò corrisponde a uno scopo superiore della politica estera svizzera, ovvero quello di tutelare gli interessi del Paese. Tra gli scopi della Confederazione Svizzera c'è inoltre quello di impegnarsi per un ordine internazionale giusto e pacifico (art. 2 cpv. 4 della Costituzione

federale). Questo obiettivo dello Stato costituisce anche una linea direttrice per i singoli obiettivi di politica estera che la Costituzione federale elenca nell'articolo 54: salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese, contribuire in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuire a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. Questi obiettivi possono essere realizzati solo in sintonia e con l'aiuto del diritto internazionale. Richiedono un'organizzazione giuridica internazionale funzionante con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali.

Glossario

A

Aggressione

L'aggressione è definita come l'impiego della forza armata da parte di uno > *Stato* contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Il diritto internazionale vieta in linea di principio qualsiasi atto di forza militare, ma concede tuttavia due eccezioni: da un lato l'autodifesa militare a determinate condizioni; dall'altro provvedimenti di mantenimento o di ripristino della pace mondiale e della sicurezza internazionale in base ad una decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, presa in virtù del Capitolo VII dello > *Statuto delle Nazioni Unite*.

Il concetto di aggressione interstatale secondo il diritto internazionale deve essere distinto dal concetto di aggressione secondo il diritto penale internazionale. Quest'ultimo è legato alla responsabilità penale individuale e non ha ancora una definizione riconosciuta a livello internazionale.

Applicabilità diretta

Una regola di diritto internazionale è applicabile direttamente («self-executing») se è sufficientemente determinata e formulata in modo chiaro per quanto riguarda i diritti e obblighi che stabilisce. In questo caso i tribunali e le autorità nazionali possono applicare direttamente la regola. Se invece è solo di natura programmatica, la regola di diritto internazionale deve dapprima essere concretizzata a livello nazionale per potere essere applicata dai tribunali e dalle autorità («non self-executing»).

La questione dell'applicabilità (diretta) si pone in particolare negli Stati che seguono il > *monismo* dal momento che in essi il diritto internazionale vale automaticamente; a seconda del tipo di trasformazione può tuttavia porsi anche negli Stati dualistici (> *dualismo*).

Arbitrato internazionale

Forma di > *composizione pacifica delle controversie* nell'ambito della quale le parti si accordano precedentemente di sottoporre le loro divergenze a un tribunale arbitrale (composto da uno o più giudici arbitrali). In proposito ci si può appellare a un'organizzazione di conciliazione già esistente (p. es. > *Corte permanente di arbitrato*) o a un forum costituito per il caso concreto. Una volta accettato di sottoporre il litigio ad un tribunale arbitrale, le parti devono in ogni caso sottostare al verdetto. La conciliazione riveste attualmente una grande importanza tra l'altro nel diritto internazionale di protezione degli investimenti, dal momento che conformemente alle relative clausole arbitrali negli accordi bilaterali di protezione degli investimenti le imprese private possono intentare causa per violazione delle disposizioni contrattuali direttamente contro gli Stati davanti a un tribunale arbitrale internazionale.



Gli accordi bilaterali I e II disciplinano le relazioni fra la Svizzera e l'UE. Riguardano settori molto diversi quali la libera circolazione delle persone, gli ostacoli tecnici al commercio, gli appalti, l'agricoltura, la navigazione aerea e terrestre, i programmi di ricerca, la sicurezza interna, l'asilo, l'ambiente o la cultura.

B

Bilateralismo

Si parla di bilateralismo quando questioni di politica estera sono discusse o negoziate tra due soli interlocutori, nella maggior parte dei casi due > *Stati*. È anche possibile che uno Stato e > un'*organizzazione internazionale* intrattengano relazioni bilaterali. La Svizzera e l'UE hanno concluso, per esempio, un gran numero di accordi bilaterali. Si distingue fra bilateralismo e > *multilateralismo*.

C

Commissione del diritto internazionale

Organo sussidiario dell'Assemblea generale > dell'*ONU*. La Commissione del diritto internazionale si compone di 34 esperti riconosciuti nel settore del diritto internazionale che vengono nominati per un periodo di cinque anni dall'Assemblea generale. Il loro compito consiste nello sviluppare e codificare il diritto internazionale. Essi elaborano disegni di trattati che sottopongono all'Assemblea generale. L'Assemblea generale può in seguito raccomandare agli Stati membri dell'*ONU* di concludere un > *trattato internazionale* in base al disegno. I principali trattati conclusi conformemente a questa procedura sono la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, la Convenzione sul diritto del mare e lo Statuto della > *Corte penale internazionale*. I disegni della Commissione del diritto internazionale hanno tuttavia un'influenza già solo a causa della rinvio dei membri della Commissione anche quando non sono ancora accettati dagli Stati sotto forma di trattati internazionali. Un esempio in proposito è il disegno del 2001 della Commissione del diritto internazionale concernente la responsabilità degli Stati che viene spesso citato nella giurisprudenza.

Composizione pacifica delle controversie

Espressione che copre l'insieme delle procedure aventi lo scopo di ottenere la composizione pacifica di una controversia tra due o più > *Stati*.

Esistono diverse forme procedurali:

- la negoziazione è la modalità iniziale e ordinaria per comporre le controversie. Un incontro fra Stati può per esempio sfociare in un accordo;
- nella procedura dei buoni uffici uno Stato terzo funge da mediatore tra le parti e assicura l'organizzazione materiale dell'incontro;
- nella mediazione e nella conciliazione, uno Stato terzo o un organo di conciliazione propone agli Stati interessati una soluzione priva tuttavia di carattere vincolante;
- l'inchiesta è intesa essenzialmente a stabilire i fatti;
- l'arbitrato è caratterizzato dall'attribuzione della competenza di statuire a un organo composto di persone designate dalle parti. La decisione presa dall'organo arbitrale è vincolante;
- gli Stati possono sottoporre le proprie controversie alla Corte internazionale di giustizia che pronuncia sentenze vincolanti (> *giustizia internazionale*).

Consuetudine internazionale

Con i > *trattati internazionali*, la consuetudine è una delle principali fonti di diritti e di obblighi per gli Stati (> *fonti del diritto internazionale*). Si parla di consuetudine internazionale quando gli Stati adottano determinati comportamenti con la convinzione di conformarsi a un obbligo.

Affinché una norma consuetudinaria si formi, devono quindi essere riuniti due elementi: una ripetizione costante di comportamenti identici da parte degli Stati e la loro convinzione di agire a livello del diritto (e non per esempio della morale o della cortesia).

Convenzione

Termine usuale per indicare accordi multilaterali (> *multilateralismo*) messi a punto sotto l'egida di > *organizzazioni internazionali* allo scopo di disciplinare determinati aspetti del diritto o delle relazioni internazionali. Ne sono un esempio la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, le Convenzioni dell'Aia e le Convenzioni di Ginevra.

Corte internazionale di giustizia (CIG)

Principale organo giudiziario > dell'ONU con sede all'Aia. La CIG si compone di 15 giudici eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza per un periodo di nove anni. Può decidere in merito a vertenze tra > *Stati* se essi ne riconoscono la competenza. Le sentenze sono vincolanti per le parti. La CIG può inoltre redigere perizie su questioni giuridiche che le vengono sottoposte dagli organi dell'ONU o da altre organizzazioni specializzate che ne sono autorizzate. Esse non sono vincolanti dal profilo giuridico ma hanno un valore elevato considerato il prestigio della CIG nella comunità internazionale. Dall'inizio della sua attività nell'aprile del 1946, quando ha sostituito la Corte permanente di giustizia internazionale, la CIG ha pronunciato oltre 120 sentenze su vertenze tra Stati e 25 perizie giuridiche.

Corte penale internazionale (CPI)

La Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia persegue gli individui sospettati di aver commesso i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale: il > *genocidio*, i > *crimini contro l'umanità* e i > *crimini di guerra*. Anche la fattispecie > dell'*aggressione* rientrerà nel suo settore di competenza non appena la comunità internazionale si sarà accordata su una definizione del termine. La CPI lavora a titolo sussidiario, vale a dire che interviene soltanto quando le autorità statali competenti del perseguimento penale non vogliono o non sono in grado di effettuare seriamente le inchieste o il procedimento.

La base della CPI è lo Statuto di Roma, entrato in vigore nel 2002. Attualmente vi hanno aderito 110 Stati contraenti, tra i quali la Svizzera (2009).

Corte permanente di arbitrato

> *Organizzazione internazionale* con oltre 100 Stati membri. La Corte permanente di arbitrato non è un tribunale nel senso tradizionale del termine, ma un forum che assume compiti nell'ambito della > *composizione pacifica delle controversie*. A questo proposito la Corte permanente di arbitrato mette a disposizione un pool di arbitri qualificati e personale amministrativo. È stata fondata nel 1899 con un > *trattato internazionale* e costituisce il primo meccanismo globale di composizione delle controversie tra > *Stati*. Attualmente i servizi della Corte permanente di arbitrato vengono utilizzati per conciliazioni di qualsiasi tipo, quindi anche per i procedimenti in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali, imprese private o singole persone.



Il Protocollo di Kyoto del 1997 fissa per la prima volta nel diritto internazionale prescrizioni vincolanti per la riduzione dei gas a effetto serra.

Crimini contro l'umanità

Le operazioni che nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico sulla popolazione civile provocano intenzionalmente grandi sofferenze o un grave danno all'integrità fisica o psichica sono considerati crimini contro l'umanità. Tra di essi si annoverano in particolare l'omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione della popolazione, la privazione della libertà in violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale, la tortura, lo stupro, lo schiavismo sessuale, la prostituzione, la gravidanza e la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di gravi atti di violenza sessuale, la persecuzione per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi o sessuali, l'apartheid e le sparizioni forzate.

Crimini di guerra

I crimini di guerra sono gravi violazioni delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 che proteggono le persone e i beni e gravi violazioni contro le leggi e gli usi vigenti nei conflitti armati internazionali e non internazionali. Sono considerati crimini di guerra in particolare l'omicidio intenzionale, la tortura, la deportazione, il trattamento inumano, la detenzione illegale, la presa di ostaggi, l'attacco intenzionale a civili e a beni civili, l'arruolamento di bambini nelle forze armate, il saccheggio. Gli > *Stati* sono obbligati a giudicare o a estradare le persone delle quali si suppone che abbiano commesso crimini di guerra sul loro territorio.

Depositario

Il depositario di un > *trattato internazionale* è uno > *Stato* o > un'*organizzazione internazionale*. Il depositario svolge compiti di natura prevalentemente notarile come, per esempio, custodire documenti, rilasciare copie autenticate, ricevere, custodire e trasmettere comunicazioni, riserve e dichiarazioni.

Dichiarazione interpretativa

Dichiarazione di una parte di un > *trattato internazionale* su come essa interpreta una o più disposizioni del trattato. Una dichiarazione interpretativa va distinta da una > *riserva*. Mentre con una riserva l'effetto giuridico di una disposizione contrattuale può essere escluso o modificato, una dichiarazione interpretativa rimane nell'ambito dell'interpretazione ammissibile. Contrariamente alla riserva non necessita dell'accettazione dell'altra parte contraente.

Diritti dell'uomo³

Con diritti dell'uomo (o diritti umani) si intendono i diritti che l'individuo può rivendicare unicamente in forza della sua qualità di essere umano, indipendentemente dal colore della pelle e dalla cittadinanza, dalle convinzioni politiche o religiose, dalla posizione sociale, dal sesso o dall'età. A livello internazionale i diritti dell'uomo sono tutelati da un intreccio di > *convenzioni*, > *risoluzioni* e dichiarazioni di > *organizzazioni internazionali* nonché dalla > *consuetudine internazionale*.

Questo sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo è strettamente collegato al > *diritto internazionale umanitario* e al diritto internazionale dei rifugiati. I tre settori si sovrappongono, ma ciò nonostante devono essere distinti uno dall'altro da un punto di vista sistematico. Il > *diritto internazionale umanitario* (segnatamente le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi del 1977) viene applicato per principio soltanto in caso di conflitti armati. Il diritto internazionale dei rifugiati (p. es. la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati con il Protocollo aggiuntivo), dal canto suo, si applica soltanto ai rifugiati riconosciuti come tali e, in misura limitata, ai richiedenti l'asilo. I diritti dell'uomo valgono invece, secondo l'interpretazione attuale, in ogni situazione e per tutti gli esseri umani.

³ Cfr. anche opuscolo «ABC dei diritti dell'uomo»;
www.eda.admin.ch/eda/it/home/doc/publi/phumig.html

Diritto internazionale

Il diritto internazionale nasce dalla collaborazione tra > *Stati* e ne disciplina la convivenza. Rappresenta la base per la pace e la stabilità e mira a proteggere le persone e a promuoverne il benessere.

In un contesto di crescente globalizzazione, le relazioni internazionali divengono più importanti, ma anche più complesse. Il diritto internazionale abbraccia i settori più diversi quali il > *divieto dell'uso della forza*, i > *diritti dell'uomo*, la protezione degli esseri umani in caso di guerre e conflitti (> *diritto internazionale umanitario*), la lotta contro il terrorismo (> *terrorismo*) e altri crimini gravi. Disciplina inoltre anche settori quali l'ambiente, il commercio, lo sviluppo, le telecomunicazioni e i trasporti. In base al principio della > *sovranità* degli Stati, il diritto internazionale si applica soltanto agli Stati che hanno accettato di assumere determinati impegni internazionali (> *trattati internazionali* e > *consuetudine internazionale*). Fa eccezione il diritto internazionale cogente, che contiene norme basilari quali il divieto di genocidio (> *ius cogens*) che nessuno Stato può ignorare. In Svizzera spetta di regola alle Camere federali e, mediante il referendum obbligatorio o facoltativo, al Popolo decidere in merito agli impegni internazionali. Vale il principio del primato del diritto internazionale rispetto al diritto nazionale (> *monismo*).



La Convenzione sulle armi chimiche del 1992 vieta lo sviluppo, la fabbricazione, il deposito, la trasmissione e l'impiego di armi chimiche. Essa obbliga gli Stati membri a distruggere eventuali effettivi.

Diritto internazionale umanitario⁴

Il diritto internazionale umanitario viene chiamato anche diritto dei conflitti armati, diritto internazionale bellico o «*ius in bello*». È applicato nei conflitti armati indipendentemente dal fatto che siano legittimi o no. Si basa su una ponderazione tra interessi umanitari e militari. Per impedire la guerra totale o la completa distruzione dell'avversario, le parti in conflitto non sono libere di impiegare qualsiasi mezzo o metodo propri della guerra. Il diritto internazionale umanitario non si rivolge soltanto agli Stati. Contiene pure numerose clausole che anche i singoli (civili compresi) sono tenuti a osservare.

Fonti giuridiche importanti del diritto internazionale umanitario, oltre alla > *consuetudine internazionale*, sono in particolare le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro due Protocolli aggiuntivi del 1977, la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra stipulata all'Aia nel 1907 e numerose > *convenzioni* che vietano armi specifiche o ne limitano l'uso. La maggior parte delle norme delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi e molte delle regole concernenti la conduzione della guerra sono oggi vincolanti secondo il diritto consuetudinario internazionale.

Diritto penale internazionale

Settore del diritto internazionale che prevede la punibilità di singole persone per la commissione di crimini internazionali. Sono considerati crimini internazionali per esempio il > *genocidio*, i > *crimini contro l'umanità*, i > *crimini di guerra* e > *l'aggressione* (non definita in modo esaustivo dalla comunità degli Stati). In base al cosiddetto principio dell'universalità, ogni Stato è fondamentalmente autorizzato ad accusare e giudicare, nei procedimenti penali nazionali, singole persone che hanno commesso crimini internazionali. Un esempio in proposito è il procedimento contro l'ex capo di Stato cileno Augusto Pinochet, accusato in Spagna e successivamente arrestato in Gran Bretagna. A livello internazionale negli anni Novanta sono stati istituiti > *tribunali ad hoc*

⁴ Cfr. anche opuscolo «ABC del diritto internazionale umanitario»; www.eda.admin.ch/eda/it/home/doc/publi/pintl.html

nella tradizione dei processi di Norimberga e Tokyo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che sono competenti per i reati internazionali in relazione ai conflitti nella ex Jugoslavia e in Ruanda. Nel 2002 è stata istituita la > *Corte penale internazionale* davanti alla quale, in certi casi, possono essere accusate singole persone, sussidiariamente ai procedimenti nazionali.

Divieto dell'uso della forza

Lo > *Statuto delle Nazioni Unite* (> *ONU*) vieta agli > *Stati* di ricorrere all'impiego delle forze armate. La guerra è vietata per principio. Lo Statuto dell'ONU autorizza l'uso della forza soltanto in due situazioni specifiche:

- uno Stato ha il diritto di ricorrere alla legittima difesa e di difendere militarmente il proprio territorio qualora sia oggetto di un attacco armato, fintanto che il Consiglio di sicurezza non ha adottato le misure necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- gli Stati possono ricorrere all'uso della forza per mantenere o ristabilire la pace internazionale qualora siano stati espressamente autorizzati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU mediante una > *risoluzione* in base al capitolo VII dello Statuto dell'ONU.



La Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali del 1972 disciplina la responsabilità degli Stati per danni causati da oggetti che essi trasportano nello spazio e che ritornano sulla terra.

Dualismo

In base a questo principio le norme di diritto internazionale devono essere riprese da una legge nazionale nel diritto interno per essere valide a livello nazionale (contrariamente al > *monismo*). Nella maggioranza degli Stati che seguono il dualismo si è imposta una forma più debole: la riserva del recepimento in una legge vale solo per i > *trattati internazionali*, mentre la > *consuetudine internazionale* vale direttamente a livello nazionale. Tra gli Stati che seguono il dualismo vi sono Germania, Gran Bretagna e Svezia.

Extraterritorialità

E Un importante principio del diritto internazionale stabilisce che la sovranità di uno > *Stato* è limitata al suo territorio. Solo eccezionalmente le leggi statali o atti sovrani possono avere effetti giuridici al di fuori del proprio territorio statale. I trattati internazionali o le decisioni vincolanti di organizzazioni internazionali possono avere questi effetti extraterritoriali. A prescindere da ciò, uno Stato può esercitare il suo diritto per fattispecie al di fuori del suo territorio solo se una stretta relazione tra lo Stato e l'oggetto delle regolamentazioni lo giustifica. Contrariamente all'opinione diffusa l'area di un'ambasciata estera non è per esempio extraterritoriale. Sottostà al diritto dello > *Stato ospite*. L'ambasciata gode unicamente dell'inviolabilità. Ciò significa che le autorità dello Stato ospite non possono accedervi senza l'approvazione dello Stato accreditante.

F

Firma, ratifica e adesione

La firma è apposta alla fine del trattato (> *trattato internazionale*) dai plenipotenziari e ne segna la conclusione obbligando gli > *Stati* ad agire in buona fede secondo il trattato. A meno che il trattato non disponga diversamente, con la firma gli Stati non ne sono ancora parte.

Con la ratifica gli Stati esprimono il loro accordo a essere legati mediante un trattato. In Svizzera l'Assemblea federale approva la ratifica dei trattati, ad esclusione di quelli la cui approvazione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale.

L'adesione consente agli Stati, mediante un atto unico, di diventare parte a un trattato senza averlo prima firmato.



Il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 è il primo strumento di diritto internazionale pubblico che si occupa in maniera mirata della sicurezza dell'ambiente e della salute in relazione con l'impiego di organismi viventi geneticamente modificati.

Fonti del diritto internazionale

Le fonti del diritto internazionale sono i > *trattati internazionali*, la > *consuetudine internazionale* e principi giuridici generali. Questi ultimi sono riconosciuti nella maggioranza dei sistemi giuridici del mondo (p. es. buona fede). Per l'interpretazione di queste fonti si utilizzano anche le decisioni dei tribunali e i pareri di giuristi riconosciuti specializzati in diritto internazionale. L'elenco esaustivo delle fonti del diritto internazionale è contenuto nell'articolo 38 dello Statuto della > *Corte internazionale di giustizia*.

Genocidio

Sono considerati genocidio gli atti il cui scopo è la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. In particolare vi figurano:

- l'omicidio;
- la provocazione di gravi danni fisici o psichici;
- le misure per impedire le nascite o distruggere fisicamente un gruppo;
- il trasferimento forzato di bambini in un altro gruppo.

La prevenzione e la punizione del genocidio sono oggetto di una Convenzione dell'ONU del 1948.

Giustizia internazionale

Per tutelare il > *diritto internazionale* e i > *diritti dell'uomo* la comunità internazionale ha istituito molte istanze a livello universale e regionale. Per gli Stati che riconoscono queste istanze le sentenze sono vincolanti.

Pietra angolare dell'ordinamento giuridico internazionale è la > *Corte internazionale di giustizia (CIG)* dell'Aia, uno degli organi principali delle Nazioni Unite (> *ONU*). Attore e imputato possono essere soltanto > *Stati*. La CIG si basa sulla preminenza del diritto e fornisce un contributo importante alla soluzione pacifica delle vertenze tra Stati.

Nell'ambito dei diritti dell'uomo la Corte europea dei diritti dell'uomo assicura la tutela più efficace. È un organo del Consiglio d'Europa e controlla il rispetto degli impegni assunti dalle parti contraenti nell'ambito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Per giudicare i crimini di guerra la comunità internazionale degli Stati ha già istituito dagli anni Novanta numerosi tribunali per i crimini di guerra (> *tribunali ad hoc*): il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (1993), il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (1994), la Corte speciale per la Sierra Leone e le Camere straordinarie per il perseguimento dei crimini commessi dai Khmer Rossi in Cambogia (2004).

Con l'istituzione della > *Corte penale internazionale (CPI)* con sede all'Aia la comunità internazionale dispone inoltre dal 2002 di un'autorità giuridica permanente e universale competente per giudicare i crimini più gravi che colpiscono profondamente la comunità internazionale nel suo insieme quali il > *genocidio*, i > *crimini contro l'umanità*, i > *crimini di guerra* e il crimine di > *aggressione*, non appena sarà definito.

Il Tribunale internazionale del diritto del mare, che ha iniziato i suoi lavori nel 1996, può essere adito dagli Stati parte alla Convenzione sul diritto del mare.

Immunità

Principio fondamentale del diritto internazionale secondo il quale uno > *Stato* e le sue alte autorità non sottostanno alla giurisdizione di un altro Stato. Deriva dall'uguaglianza e dalla sovranità degli Stati e rientra nella > *consuetudine internazionale*. Dal 2004 è disciplinato sulla base di un disegno della > *Commissione del diritto internazionale* anche nella Convenzione dell'ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Secondo questa Convenzione l'immunità degli Stati sussiste soltanto quando sono interessati atti sovrani dello Stato. Se l'atto statale può invece essere equiparato a una transazione commerciale di un privato non sussiste l'immunità. Un capo di Stato gode dell'immunità

per atti che ha svolto nella sua funzione ufficiale anche dopo il termine del suo mandato; in caso di gravi violazioni vi sono però eccezioni secondo la prassi recente. I capi di Stato non godono di immunità davanti ai tribunali penali internazionali dal momento che si tratta di organi della comunità degli Stati e non di un determinato Stato.

Ius ad bellum, ius in bello

Lo ius ad bellum concerne sia la liceità del ricorso alla forza militare sia la minaccia della stessa. Viene disciplinato nello > *Statuto delle Nazioni Unite*.

Lo ius in bello o > *diritto internazionale umanitario* si applica esclusivamente in caso di conflitto armato, indipendentemente dalla sua giustificazione. Disciplina da un lato la conduzione della guerra e dall'altro la protezione delle vittime.



La Convenzione internazionale del 1982 sul diritto del mare è un'opera completa sui principi di diritto internazionale pubblico relativi all'utilizzazione e alla protezione dei mari.

Ius cogens

Definisce le regole cogenti della > *consuetudine internazionale* che devono in ogni caso essere osservate. Un > *trattato internazionale* e tutti gli atti giuridici che violano lo ius cogens sono nulli. A differenza del concetto affine di > *regole erga omnes* (che devono essere osservate da tutti i membri della comunità internazionale) la caratteristica principale dello ius cogens consiste nel contenuto delle norme e nella loro prevalenza. Rientrano nello ius cogens in particolare il > *divieto dell'uso della forza* e i divieti del > *genocidio* e della tortura.

Monismo

Secondo il monismo le norme di diritto internazionale diventano automaticamente vigenti a livello nazionale (contrariamente al > *dualismo*). Le regole di diritto internazionale sono intese di conseguenza come parte del diritto nazionale. Per la validità interna di > *trattati internazionali* o della > *consuetudine internazionale* non è quindi necessario un atto di trasposizione statale sotto forma di legge. Il sistema monistico è ad esempio seguito dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla Svizzera.

Multilateralismo

Si parla di multilateralismo quando temi di interesse comune sono affrontati o negoziati tra più di due > *Stati*. Le > *organizzazioni internazionali* e gli organi quali > *l'ONU*, l'Organizzazione mondiale del commercio, l'UE e il Consiglio d'Europa sono le sedi per discussioni di carattere multilaterale.

In seguito alla globalizzazione un numero sempre maggiore di > *convenzioni* internazionali sono negoziate in seno a queste strutture multilaterali.

Neutralità

Statuto giuridico in seguito al quale uno > *Stato* rinuncia, in modo permanente o temporaneo, a partecipare a un conflitto armato. Le Convenzioni dell'Aia del 1907, completate dalla > *consuetudine internazionale*, definiscono i diritti e gli obblighi degli Stati neutrali.

I diritti dello Stato neutrale sono essenzialmente i seguenti: il suo territorio è inviolabile; le imprese private insediate sul suo territorio possono commerciare liberamente con Stati belligeranti; la libertà di commercio delle imprese private vale parimenti per la vendita di armi, munizioni e materiale bellico.

Gli obblighi dello Stato neutrale sono innanzitutto i seguenti: deve astenersi dal partecipare a un conflitto armato fra Stati terzi; gli è espressamente vietato mettere le sue armi o truppe a disposizione delle parti in conflitto (non può dunque far parte di un'alleanza militare quale la NATO); lo Stato neutrale non può nemmeno mettere il proprio territorio a disposizione dei belligeranti per fini militari; se impone restrizioni al commercio d'armi, di munizioni e di qualsiasi materiale che possa servire a un esercito, è tenuto ad applicare equamente le misure restrittive nei confronti di tutti i belligeranti. Uno Stato neutrale dev'essere infine in grado di difendere militarmente il proprio territorio.

Il diritto della neutralità non si applica alle sanzioni economiche. Gli Stati neutrali possono partecipare alle sanzioni decise > dall'*ONU*, dall'*UE* o da altri gruppi di Stati.

Il diritto della neutralità non si applica nemmeno alle > *sanzioni* militari decise dal Consiglio di sicurezza dell'*ONU* in virtù del capitolo VII dello > *Statuto delle Nazioni Unite*. Si considera infatti che le sanzioni militari decretate dall'*ONU* non debbano essere equiparate a una guerra nel senso stabilito dal diritto della neutralità. Esse rappresentano piuttosto misure giuridiche tese a far applicare decisioni prese dal Consiglio di sicurezza che agisce in nome della comunità internazionale in vista di ristabilire la pace e la sicurezza internazionali. Il diritto della neutralità non impedisce dunque agli Stati neutrali di aderire alle sanzioni militari decise dal Consiglio di sicurezza secondo il capitolo VII dello Statuto.

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)

L'ONU è > un'organizzazione internazionale a carattere universale che conta 192 Stati membri (2008). È un foro di discussione di tutti gli argomenti d'interesse internazionale.

I settori in cui l'ONU opera sono la sicurezza e la pace, i > *diritti dell'uomo*, l'abbattimento delle disparità sociali, la preservazione delle risorse naturali e l'aiuto umanitario.

I principali organi dell'ONU sono:

- l'Assemblea generale (composta di rappresentanti degli > *Stati*) che delibera su tutti i grandi temi di ordine internazionale;
- il Consiglio di sicurezza (composto di quindici Stati membri), la cui principale responsabilità è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;
- il Segretariato generale, che amministra l'ONU ed esegue le decisioni dei suoi organi;
- la Corte internazionale di giustizia, principale organo giudiziario dell'ONU (> *giustizia internazionale*).

Il sistema delle Nazioni Unite comprende anche un gran numero di organizzazioni speciali: si tratta di organizzazioni internazionali giuridicamente indipendenti, legate all'ONU mediante accordi (p. es. l'Organizzazione mondiale della sanità, OMS).

La Svizzera è diventata membro a pieno titolo dell'ONU nel 2002. In precedenza aveva lo statuto di osservatore (dal 1948) ed era membro delle organizzazioni speciali dell'ONU.

Operazioni di pace

Le operazioni internazionali di pace sono uno strumento a disposizione della comunità degli Stati per risolvere conflitti e superare crisi. Mediante mezzi di natura sia civile sia militare mirano a instaurare condizioni pacifiche e stabili. Dalla fine della Guerra fredda si sono ulteriormente sviluppate e, rispetto al passato, oggi assolvono spesso compiti di più ampia portata: mantenere e imporre la pace, prevenire i conflitti, portare

e consolidare la pace, effettuare operazioni umanitarie. Le operazioni di pace hanno luogo di regola sulla base di un mandato dell'ONU e devono rispettare i tre principi seguenti: imparzialità, accordo delle parti in conflitto all'impiego di truppe di pace, uso della forza ridotto al minimo.

Organizzazione internazionale

Le organizzazioni internazionali sono un raggruppamento duraturo nel tempo di almeno due > *Stati*. Sono incaricate di svolgere autonomamente i propri compiti e sono quindi dotate di almeno un organo tramite cui operare. Si fondano di regola su un contratto multilaterale (chiamato anche carta o statuto) che stabilisce il campo d'attività e gli organi dell'organizzazione. Le organizzazioni internazionali ottengono la loro capacità giuridica internazionale dagli Stati. Contrariamente agli Stati, che sono soggetti giuridici originari, le organizzazioni internazionali sono quindi considerate soggetti giuridici derivati. L'esempio più conosciuto di un'organizzazione internazionale a carattere universale è rappresentato dalle Nazioni Unite (> *ONU*).



La Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico del 1985 è considerata come una delle più importanti convenzioni del Consiglio d'Europa volte alla tutela dei monumenti.

Organizzazione non governativa (ONG)

Le organizzazioni non governative (ONG) sono istituzioni di diritto privato che svolgono le proprie attività in modo indipendente dai governi e dalle loro politiche. Le ONG possono esercitare una notevole influenza sull'opinione pubblica e sulla formazione della volontà. Possono raggiungere lo statuto consultivo presso le > *organizzazioni internazionali*, concludere contratti di cooperazione o assumere mandati, per esempio nell'ambito di missioni umanitarie o di protezione.

Pacta sunt servanda

Locuzione latina che indica che i trattati devono essere rispettati dagli > *Stati* e dalle > *organizzazioni internazionali* che ne sono parte. Il rispetto di questo principio è fondamentale per l'ordinamento giuridico internazionale. Esso è così definito nelle Convenzioni di Vienna del 1969 e del 1986 sul diritto dei trattati: «Ogni trattato in vigore vincola le Parti e deve essere da esse eseguito in buona fede».

Privilegi e immunità⁵

Prerogative, esenzioni fiscali e facilitazioni accordate ai membri del personale diplomatico, alle loro famiglie e alle persone che beneficiano di uno statuto equivalente (p. es. i funzionari internazionali).

I privilegi e le immunità comprendono: la libertà di comunicazione tra la missione diplomatica e le autorità dello Stato accreditante, l'inviolabilità del personale diplomatico che non può essere né arrestato né detenuto, l'inviolabilità dei locali diplomatici (le autorità locali possono accedere soltanto con l'autorizzazione del capo della missione diplomatica), > *l'immunità di giurisdizione* (non può essere promossa alcuna azione penale contro un agente diplomatico o la sua famiglia) ed esenzioni fiscali.

I privilegi e le immunità sono accordati non per avvantaggiare le persone in questione, ma per consentire loro di svolgere le proprie funzioni in modo completamente indipendente rispetto allo Stato accreditario.

Le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi dello Stato di residenza (art. 41 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e art. 55 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari).

Protezione diplomatica

Intervento di uno Stato in favore di un suo cittadino (persona fisica o giuridica) che ha subito un pregiudizio in seguito a misure prese dall'altro Stato in violazione del diritto internazionale. Compete unicamente allo Stato decidere dell'opportunità di un tale intervento. Alla protezione diplomatica si applicano cinque principi:

- agendo in nome della protezione diplomatica, lo Stato fa valere il suo proprio diritto;
- lo Stato può accordare la protezione diplomatica esclusivamente ai propri cittadini;
- l'esercizio della protezione diplomatica presuppone che uno Stato abbia violato una norma del diritto internazionale;
- il cittadino interessato deve aver esaurito tutti i rimedi giuridici esistenti al fine di ottenere riparazione per il pregiudizio subito;
- la parte lesa non deve, con il suo comportamento, essere all'origine del danno o avere contribuito ad aggravarlo.

Regole erga omnes

Regole di diritto internazionale di importanza centrale che devono essere osservate da uno > *Stato* non solo nei confronti di determinati altri Stati ma di tutta la comunità internazionale. Come esempi di regole erga omnes si possono citare il divieto del > *genocidio*, la protezione dalla schiavitù e dalla discriminazione razziale e la tutela di altri > *diritti dell'uomo* fondamentali. L'osservanza di queste regole non è solo nell'interesse di determinati Stati con i quali sussiste una relazione nell'ambito di un trattato internazionale o della consuetudine, ma comporta una re-

⁵ Cfr. anche opuscolo «ABC della diplomazia» (ed.: Dipartimento federale degli affari esteri); www.eda.admin.ch/eda/it/home/doc/publi/pdipl.html

sponsabilità nei confronti di tutti i membri della comunità internazionale. Qualsiasi membro della comunità internazionale può rendere responsabile uno Stato della violazione delle regole in questione. Anche se esiste un'affinità tra le regole erga omnes e lo > *ius cogens* nel diritto internazionale, l'angolazione dei due concetti è diversa: per le regole erga omnes è prioritario l'interesse della comunità internazionale alla loro applicazione, mentre la nozione di > *ius cogens* riguarda la questione dell'entità e della prevalenza di queste norme rispetto ad altre regole di diritto internazionale.

Riconoscimento

Constatazione, da parte di uno Stato, dell'esistenza di un nuovo > *Stato*. Con il riconoscimento, uno Stato manifesta di accettare come Stato un territorio divenuto indipendente e di essere disposto a intrattenere con lo stesso relazioni a livello interstatale.

Di principio la Svizzera riconosce soltanto gli Stati e non i governi. Ne consegue che un avvicendamento di potere o l'instaurazione di un nuovo regime in uno Stato precedentemente riconosciuto dalla Svizzera non influisce sul riconoscimento. Un territorio divenuto indipendente non ha diritto al riconoscimento da parte degli altri Stati. Il riconoscimento è un atto volontario che può essere soggetto a condizioni.

Riserve

Dichiarazioni formulate da uno Stato parte a un trattato con le quali detto Stato comunica di escludere o modificare l'applicazione di una disposizione del trattato stesso. Le riserve consentono di fare in modo che il trattato sia sottoscritto da un elevato numero di Stati, ma ne compromettono un'applicazione uniforme. I > *trattati internazionali* possono escludere o limitare la possibilità di formulare riserve.

Risoluzione

Le decisioni di > *organizzazioni internazionali* e conferenze internazionali sono chiamate risoluzioni: hanno un formato standard e sono costituite da un preambolo e da un certo numero di paragrafi operativi. La maggior parte non è giuridicamente vincolante, ma ha piuttosto carattere di raccomandazione come, per esempio, le risoluzioni dell'Assemblea generale > dell'*ONU* (ad eccezione di quella concernente il diritto interno dell'organizzazione stessa). Differiscono invece alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'*ONU* che hanno valore giuridico direttamente vincolante per tutti gli > *Stati* («decisione», «raccomandazione», «dichiarazione» o simili).



La Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 si occupa della prevenzione e della punizione della corruzione e disciplina questioni procedurali, nonché la cooperazione internazionale fra gli Stati contraenti. È sancita per la prima volta in maniera vincolante a livello multilaterale la restituzione di beni patrimoniali acquisiti illegalmente.

Sanzioni

Si tratta dell'insieme delle misure diplomatiche, economiche o militari prese da uno > *Stato* o da > un'*organizzazione internazionale* per far cessare una violazione del diritto internazionale accertata da un'organizzazione o da uno Stato che si considera leso da detta violazione.

Compete al Consiglio di sicurezza > dell'*ONU* decretare, in nome degli Stati, le sanzioni da prendere contro uno Stato che mette in pericolo la pace internazionale.

L'Organizzazione mondiale del commercio disciplina il ricorso alle sanzioni in campo economico.

Negli altri campi gli Stati possono disporre sanzioni non militari da essi ritenute utili, a condizione che siano proporzionali al danno subito. L'uso della forza è vietato dallo Statuto dell'*ONU* (> *divieto dell'uso della forza*). Le sanzioni devono essere annunciate prima di entrare in vigore.



La Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 contiene i principali diritti e libertà, come ad esempio il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza o il diritto alla libera espressione delle proprie opinioni.

Sicurezza collettiva

Sistema di mantenimento della pace secondo il quale tutti gli > *Stati* partecipanti si impegnano per principio a non usare la forza militare l'uno contro l'altro e a partecipare alle misure coercitive collettive contro un eventuale aggressore (> *aggressione*). A differenza di una vera e propria alleanza di difesa, l'aggressore può in questo caso anche essere uno Stato che di per sé fa parte dell'organizzazione di sicurezza collettiva. Un sistema di sicurezza collettiva non si rivolge quindi soltanto verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Un esempio di questa organizzazione è > l'*ONU* anche se in questo caso non sussiste alcun obbligo di partecipazione alle misure coercitive militari.

Soft law

Oltre ai > *trattati internazionali* giuridicamente vincolanti vi sono molti strumenti internazionali che non sono vincolanti dal profilo giuridico ma che hanno lo scopo di spingere gli > *Stati* o le > *organizzazioni internazionali* a un determinato comportamento (a fare o non fare). Tra di essi rientrano ad esempio le > *risoluzioni* dell'Assemblea generale dell'*ONU* (> *ONU*) che hanno un carattere di raccomandazione. Questi testi creano tuttativa aspettative sul comportamento dei destinatari che spesso non possono essere ignorate completamente. A volte la soft law può trasformarsi in > *consuetudine internazionale* o diventare successivamente oggetto di un trattato.

Sovranità

Sul piano internazionale uno Stato è considerato sovrano se è indipendente da tutti gli altri soggetti di diritto internazionale (*Stati*, > *organizzazioni internazionali*). È tenuto a rispettare soltanto gli obblighi che ha contratto esso stesso e quelli risultanti dal diritto internazionale cogente (> *ius cogens*).

Stato

Lo Stato è la figura giuridica centrale del diritto internazionale. Gli Stati sono considerati soggetti originari del diritto internazionale. Essi dispongono della capacità giuridica a livello internazionale. Sono totalmente responsabili dei diritti e obblighi internazionali e possono concludere > *trattati internazionali* e contribuire all'istituzione della > *consuetudine internazionale*.

Uno Stato si compone di tre elementi: il territorio statale, la popolazione dello Stato e l'autorità statale. Tra gli Stati vale il principio dell'uguaglianza sovrana (> *sovranità*).

Stato ospite

Stato sede di rappresentanze estere (ambasciate, consolati) o di > *organizzazioni internazionali*. Lo Stato ospite accorda alle rappresentanze e alle organizzazioni internazionali (e ai loro collaboratori) determinati > *privilegi e immunità*. La Svizzera e in particolare Ginevra ospitano molte organizzazioni internazionali.



La Convenzione ONU contro la tortura del 1984 vieta la tortura in qualsivoglia circostanza. Né una guerra o l'instabilità politica interna, né l'ordine di un superiore possono valere come motivo di giustificazione della tortura.

Statuto delle Nazioni Unite (Statuto dell'ONU)

> *Trattato internazionale* per la fondazione > dell'ONU. Lo Statuto disciplina i diritti e gli obblighi degli Stati membri e definisce i compiti e gli organi dell'ONU in quanto > *organizzazione internazionale*. Lo statuto stabilisce tra l'altro il > *divieto dell'uso della forza*. Una particolarità dello Statuto consiste nel fatto che gli obblighi degli Stati membri basati su di esso (p. es. l'applicazione delle > *sanzioni* decise dal Consiglio di sicurezza) sono prioritari rispetto ad altri obblighi contenuti nei trattati internazionali. Si parla in questo contesto di carattere costituzionale dello Statuto anche se formalmente il concetto di costituzione non esiste in diritto internazionale.

Terrorismo

La nozione di «terrorismo» non è ancora stata definita dal diritto internazionale. Il > *diritto internazionale*, i > *diritti dell'uomo* e il > *diritto internazionale umanitario* vietano però numerose azioni e attività legate al terrorismo. Infatti, in virtù del diritto internazionale umanitario, gli atti generalmente considerati come atti terroristici, quali gli attentati contro la popolazione civile e i beni civili, gli attacchi indiscriminati e la presa di ostaggi, sono vietati nei conflitti armati sia internazionali sia non internazionali. Inoltre il diritto internazionale umanitario vieta esplicitamente gli atti o le minacce il cui scopo è di diffondere il terrore.

Nell'ambito della cosiddetta «guerra contro il terrore» costituisce una nozione politica e non giuridica. Il diritto internazionale umanitario si applica esclusivamente in caso di conflitti armati, per esempio in Afghanistan e in Iraq. In tutte le altre situazioni legate alla nozione di «guerra contro il terrore» (p. es. in relazione agli attentati di Madrid e Londra nel 2004 e 2005) il diritto internazionale umanitario non è applicabile perché non si è in presenza di un conflitto armato. Questo non significa che gli atti terroristici e la lotta contro di essi abbiano luogo in un vuoto giuridico. I diritti dell'uomo, il relativo diritto nazionale e le molte > *convenzioni* di lotta contro il terrorismo nel diritto internazionale generale sono applicabili in simili situazioni.

Trattato internazionale

Un trattato internazionale è un accordo concluso tra > *Stati* o tra Stati e > *organizzazioni internazionali* volto a stabilire un disciplinamento internazionale in un determinato settore. Con la > *consuetudine internazionale*, il trattato è una delle fonti principali di diritti e di obblighi per gli Stati. Questo tipo di accordo può essere definito nei modi più svariati, che però si equivalgono: trattato, > *convenzione*, accordo, protocollo, dichiarazione, Statuto (p. es. > *Statuto dell'ONU*), patto, scambio di lettere ecc.

Tribunali ad hoc

A seguito dei conflitti in Ruanda e nella ex Jugoslavia, il Consiglio di sicurezza > dell'*Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)* ha istituito due tribunali penali ad hoc per il perseguimento dei > *crimini di guerra*, del > *genocidio* e dei > *crimini contro l'umanità*. La competenza di questi tribunali – contrariamente alla > *Corte penale internazionale* – è limitata nel luogo e nel tempo.

Esistono inoltre istanze giudiziarie ibride, ossia tribunali con una partecipazione internazionale, che giudicano crimini commessi in determinati conflitti o sotto determinati regimi. Esempi: il Tribunale speciale per la Sierra Leone o le Camere straordinarie per il perseguimento dei crimini commessi dai Khmer Rossi in Cambogia.

Allegato

Tre personalità svizzere che hanno contribuito allo sviluppo del diritto internazionale pubblico

La questione di come regolare la pacifica convivenza tra gli Stati occupa da secoli studiosi del diritto e filosofi. Tra i numerosi giuristi svizzeri che hanno contribuito allo sviluppo del diritto internazionale pubblico, emergono in particolare le figure di tre studiosi: Emer de Vattel, Max Huber e Paul Guggenheim.

Emer(ich) de Vattel (1714–1767)

Filosofo svizzero, teorico del diritto e diplomatico. Nella sua opera principale «Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains»¹, pubblicata nel 1758, de Vattel pone alcuni principi del moderno diritto internazionale pubblico. Egli cerca di applicare in un sistema giuridico i principi filosofici del filosofo liberale tedesco Christian von Wolff. L'opera ottenne particolare riconoscimento nel Regno Unito e nel Nuovo Mondo. Anche se per la loro origine giusnaturalistica le sue idee oggi non convincono del tutto, alcune delle sue conclusioni non hanno però perso di validità e ancor oggi formano parte della dottrina del diritto internazionale pubblico:

- la soggettività di diritto pubblico degli Stati (e *non* dei principi);
- l'idea della sovranità e dell'uguaglianza formale degli Stati;
- il principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato;
- il principio «pacta sunt servanda» (occorre tener fede agli accordi) come fondamento per una società internazionale;
- il significato della neutralità;

¹ Il Diritto delle Genti ovvero Principii della Legge Naturale applicati alla condotta e agli affari delle Nazioni e de' Sovrani

- l'esigenza che gli Stati agiscano come tali e siano fondati secondo principi di diritto costituzionale.

De Vattel nacque nel 1714 in Val de Travers presso Neuchâtel, che si trovava allora sotto l'influenza prussiana. Dopo gli studi filosofici a Basilea e Ginevra, si trasferì nel 1742 a Dresda, dove si guadagnò i favori del Primo ministro Heinrich von Brühl. Entrato nel servizio diplomatico della Sassonia, rappresentò il principato a Berna, risiedendo per la maggior parte del tempo a Neuchâtel. Nel 1758 de Vattel venne nominato nel consiglio segreto alla corte del principe elettore Federico Augusto II. Morì nel 1767 a Neuchâtel.

Max Huber (1874–1960)

Max Huber – nato nel 1874 a Zurigo – studiò giurisprudenza dal 1894 al 1897 a Losanna, Zurigo e Berlino, dove ottenne il dottorato già nel 1897. Dopo svariati viaggi di studio, ottenne nel 1902 la cattedra di professore di diritto costituzionale, diritto ecclesiastico e diritto internazionale pubblico all'Università di Zurigo. Nel medesimo tempo fu attivo come consulente giuridico permanente per il Dipartimento politico federale, l'attuale DFAE. Nel 1907 rappresentò la Svizzera alla seconda Conferenza internazionale di pace dell'Aja e alla Conferenza di pace di Parigi del 1919. Guidò più volte la delegazione svizzera in diversi comitati della Società delle Nazioni. Dal 1920 al 1932 fu membro della Corte internazionale permanente dell'Aja e ne fu presidente dal 1924 al 1927.

Dal 1928 Max Huber presiedette il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) e ne ispirò considerevolmente l'azione. Dopo il suo ritiro nel 1944, fu presidente onorario del CICR e in questa veste nel 1945 ritirò il primo Nobel per la pace attribuito al CICR.

Nella sua opera, Max Huber si adoperò per una concezione del diritto internazionale pubblico orientata agli interessi della comunità degli Stati. Per Huber, il diritto internazionale non rappresenta uno strumento dottrinale, bensì soprattutto un mezzo per istituire un ordine liberale fondato sulla cooperazione internazionale.

Paul Guggenheim (1899–1977)

Paul Guggenheim nacque nel 1899 a Zurigo. Studiò giurisprudenza a Ginevra, Roma e Berlino e ottenne il dottorato nel 1924. Dopo un incarico a Kiel e avervi ottenuto l'abilitazione, nel 1928 fece ritorno a Ginevra, dove, dal 1930 e per più di quarant'anni, insegnò all'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, dal 1941 come professore ordinario. Nel 1955 ottenne inoltre la cattedra di diritto internazionale pubblico all'Università di Ginevra e insegnò all'Aja e a Bruges. Fu anche giudice, patrocinatore e consulente di diversi governi e organizzazioni internazionali. Nel caso *Interhandel*, nel quale nel 1957 la Svizzera aveva deferito gli Stati Uniti davanti alla Corte internazionale di Giustizia, Paul Guggenheim fu incaricato della difesa degli interessi svizzeri.

La sua formula «neutralità, solidarietà, disponibilità e universalità» fu il principio che ispirò la politica estera svizzera dopo la Seconda guerra mondiale. Accanto alle sue numerose pubblicazioni, fu soprattutto l'attività d'insegnamento di Guggenheim che contribuì a formare l'immagine della Svizzera come «patria» del diritto internazionale pubblico. Il suo pensiero continua a influenzare i numerosi eccellenti studiosi di diritto internazionale pubblico che ancor oggi può vantare la Svizzera.

Impressum

Editore

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
3003 Berna
www.eda.admin.ch

Impaginazione

Cancelleria federale / Peter Auchli

Stampa

Stämpfli Publikationen AG, Berna

Ordinazioni

Informazione DFAE

Tel.: +41 (0)31 322 31 53

E-mail: publikationen@eda.admin.ch

Informazioni specifiche

DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico

Tel.: +41 (0)31 322 30 82

E-mail: DV@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Berna, 2009